



## Il Blog di Alberta Milone

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Archivio](#)

Postilla » [Ambiente](#) » [Il Blog di Alberta Milone](#) » [VIA, VAS, AIA](#) » Centrali eoliche: prevale l'interesse alla tutela dell'ambiente

27 novembre 2009

# Centrali eoliche: prevale l'interesse alla tutela dell'ambiente

Tweet Mi piace 2

Segnalo, in quanto di notevole interesse, una recente sentenza del Tar Toscana, Sez. II, n. 1536 del 14 ottobre 2009 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Nel caso affrontato dalla sentenza, la Regione Toscana aveva espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in relazione al progetto di una centrale eolica, localizzato in un'area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico. Il progetto presentava, infatti, impatti ambientali non mitigabili su flora e fauna, tutelate della normativa comunitaria e regionale. La società che aveva presentato il progetto ha impugnato al Tar Toscana il giudizio negativo della Regione.

Il ricorso è stato respinto. Il Tar ha rilevato, tra l'altro, che «è conclusione condivisibile quella per la quale il progetto di un'opera da sottoporre a VIA deve essere valutato non per l'oggettiva conseguenza sull'ambiente che la sua realizzazione comporterebbe (comunque sempre esistente), ma ponderando con attenzione gli interessi coinvolti, tra cui vi è anche quello collettivo al beneficio conseguente alla stessa realizzazione...ma ciò pur sempre tenendo in considerazione che è l'impatto ambientale, inteso come «l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi, indotti sull'ambiente», come evidenziato dall'art. 17, l.r. Toscana, richiamato dalla stessa società ricorrente, ad essere l'elemento primario da considerare al fine di non riscontrare alterazione del bene "ambiente"...».

Il Tar conclude sul punto affermando: «ne consegue che la necessaria ponderazione degli interessi non può prescindere dalla primaria salvaguardia di tali elementi alla cui tutela sono preposte le autorità chiamate a pronunciarsi nel corso del procedimento. Come è stato già osservato, infatti, nessuna norma o principio, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sia a livello regionale riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto a quella di tutela ambientale...».

Pertanto, secondo il Tar, nella comparazione tra l'interesse ambientale e quello energetico è da ritenere, comunque, prevalente il primo.

assoggettabilità a VIA, bonifica, compatibilità ambientale, Consiglio di stato, energia eolica, GNL, impatto ambientale, rigassificatori, siti contaminati, smaltimento rifiuti, valutazione impatto ambientale, VIA

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



### [Ambiente & Sviluppo](#)

Franco Giampietro, Muratori Alberto

Editore: **lpsoa**

€ 235,00 +IVA



### [Sistema Sicurezza Ambiente](#)

Tale conclusione appare condivisibile, in linea di principio. Tuttavia, si può affermare che avvenga altrettanto, nella prassi delle amministrazioni, quando si tratti di opere di importante impatto ambientale, che coinvolgono interessi pubblici economici molto rilevanti (ad es. centrali termoelettriche o, comunque, opere di interesse strategico)?

Letture: **6521** | Commenti: **2** |



## 2 Commenti a "Centrali eoliche: prevale l'interesse alla tutela dell'ambiente"

1.  **Giovanni Patanè** scrive:  
Scritto il 1-12-2009 alle ore 19:58

Commento riportando le riflessioni del Prof. Federico Spantigati, relative alla materia ambientale, scritte dal compianto prof. Federico Spantigati, scomparso recentemente e pubblicate nel 1999 sulla rivista giuridica dell'ambiente dal titolo "Le categorie necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente", così come scritte nel blog di Eugenio Falcone <http://eugeniofalcone.postilla.it/2009/07/06/ambiente/>.

Dopo un "ragionamento" moderno e quasi profetico sul concetto di rendita, nella parte centrale dell'articolo si trova qualcosa di molto "forte" e quasi "provocatorio": "per individuare le categorie giuridiche necessarie allo studio del diritto dell'ambiente è da sgomberare il campo da tre possibili dogmi: (a) che l'ambiente sia un bene; (b) che il diritto dell'ambiente sia un diritto soggettivo; (c) che l'ambiente sia un valore costituzionalmente protetto".

Rinvio direttamente alla lettura dell'articolo per la distruzione degli "idola" sub a) e b) e riprendo l'argomentazione dell'A. volta a demolire l'idea di ambiente come valore costituzionale.

Leggo: "è noto che la nostra costituzione non conosce l'ambiente. Conosce da una parte il paesaggio (art. 9), dall'altra la salute (art. 32). Da questi due valori si è fatto volenterosamente discendere dalla dottrina e dalla Corte Costituzionale che la costituzione protegge l'Ambiente. Ciò è un falso, perché il paesaggio è una concezione estetica dell'ambiente conforme alla cultura borghese e fascista degli anni trenta. Un valore lontano dalle esigenze di esistenza della società pluralista" ...

L'A., omettendo di considerare che dalle Leggi del 1939 in poi in realtà il concetto di paesaggio è stato arricchito di contenuti ulteriori rispetto a quello estetico e dimostrando di credere che il tema estetico sia il nucleo essenziale dell'art. 9 della Costituzione, porta alle estreme conseguenze il suo ragionamento: "l'ambiente è protetto dalla Costituzione" ma non è un valore costituzionale, ossia è protetto dalla costituzione solo in quanto essa dia il "la" alla creazione di strumenti idonei a proteggerlo, il che non è scontato.

In sostanza, nella misura in cui la Costituzione postula la tutela della persona e che quindi, essa (la persona) viva in un ambiente consono alla dignità che le è propria, occorrerà necessariamente ritenere che l'ambiente non sia da considerare autonomo rispetto al sottostante valore della tutela della persona, bensì l'esito "del conflitto" fra interessi contrapposti che possano porsi in contrasto con questa irrinunciabile esigenza ("l'ambiente è il risultato del conflitto").

Vengono poi enucleate le cinque categorie giuridiche che l'A. ritiene necessarie allo studio del diritto dell'ambiente – che potranno essere oggetto di altre riflessioni in futuro – delle quali due almeno si presentano come di maggiore interesse ai nostri fini: l'interesse pubblico e il soggetto giuridico.



Editore: **Wolters Kluwer Italia**  
€ 190,00 +IVA (-50%) € 95,00 +IVA



**Ambiente**  
*Sabato Gabriele, Nunziante Magrone*  
*Studio Legale Associato*  
Editore: **Ipsa**  
Anno: 2016  
Versione carta  
€ 58,00 (-20%) € 46,40

✓ **IL MAGGIO DEI LIBRI, SCONTO 20%!**



**Diritto dell'ambiente**  
*Dell'Anno Paolo*  
Editore: **Cedam**  
Anno: 2018  
Versione carta  
€ 26,00



**Manuale Ambiente 2018**  
AA.VV.  
*Blasizza Erica*  
Editore: **Wolters Kluwer Italia**  
Anno: 2018  
Versione carta  
€ 75,00 (-20%) € 60,00

✓ **IL MAGGIO DEI LIBRI, SCONTO 20%!**



**Il rischio rumore negli ambienti lavorativi**  
*Rotella Andrea, Campurra Gabriele*  
Editore: **Ipsa Inditalia**  
Anno: 2013  
Versione carta  
€ 30,00 (-20%) € 24,00

✓ **IL MAGGIO DEI LIBRI, SCONTO 20%!**

Quanto all'interesse pubblico, Spantigati afferma che "nella società pluralista non può, per definizione essere predeterminato a priori dalle leggi" essendo esso "il risultato a posteriori individuato dall'amministrazione nell'equilibrio di interessi in conflitto secondo la qualità dei valori. (...)  
Nell'amministrazione della società pluralista la responsabilità pubblica è assunta e viene verificata non verso il potere bensì verso la presenza nella scelta della pluralità di interessi. La responsabilità pubblica è verso i cittadini e dei cittadini".

Quanto al soggetto giuridico "non è più il riferimento fondamentale per ogni valutazione giuridica" in quanto esso appare oggi frammentato, e segmentato secondo gli interessi che esprime.  
Perché abbia un rilievo nell'ottica della tutela ambientale "l'interesse soggettivo" deve trovare espressione tramite "collettività di interessi, anziché di individui" e, per quanto concerne gli attori pubblici del "conflitto" ambientale, "in quanto accettato dal comportamento di coalizioni di amministrazioni, anziché formulato dalla volontà, comune o singola, di amministrazioni".

In sostanza le due categorie, classiche della teoria generale, a parere dell'A. subiscono una mutazione interna e di contenuto quando si rapportano ad una materia quale quella ambientale che, relativamente giovane e meno strutturata di altre, risulta eccezionalmente permeata dallo spirito dei tempi.



2. **Claudio Bovino** scrive:

Scritto il 4-12-2009 alle ore 11:07

Molto interessanti gli spunti di riflessioni che vengono dalla lettura della sentenza: mi ripropongo al più presto di portare un contributo (spero) proficuo alla discussione.

Per ora – anche se con un po' di ritardo, pardon – benvenuta in Postilla!!!

ciao, Claudio

### Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail



#### [eBook - Responsabilità da reato delle aziende. Modelli 231 e ambiente](#)

Catellani Giovanni, Arecco Francesco,  
Davoli Letizia, Gandini Fabio

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2016

Versione eBook

€ 18,00 +IVA



#### [Inquinamento ambientale](#)

De Tilla Maurizio, Militerni Lucio,  
Veronesi Umberto

Editore: **Utet Giuridica**

Anno: 2016

Versione carta

€ 40,00 (-20%) € 32,00

**IL MAGGIO DEI LIBRI, SCONTO 20%!**

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:

 <b>IPSOA</b> Gruppo Wolters Kluwer	 <b>il fisco</b> Gruppo Wolters Kluwer	<b>CEDAM</b>	 <b>UTET</b> GRUPPO	 <b>INDICIALIA</b> Gruppo Wolters Kluwer
---	--	--------------	---	--